

Cl: 8.2  
Fasc:N.79.1/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.  
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ALLEVAMENTO SUINICOLO ESISTENTE, CON PARZIALE  
DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE DELLE STALLE E MODIFICA GESTIONALE, NEL COMUNE DI  
MARGARITA.

PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO S.S., C.SO DANTE N. 47 - 12100 CUNEO.  
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

### **§ IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che:**

- in data 18.12.2024 con prot. di ric. n. 96257, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del legale rappresentante della Società Agricola Garavagno s.s. con sede legale in c.so Dante n. 47 a Cuneo;
- con nota provinciale prot. n. 96578 del 18.12.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 18 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025;
- con nota prot. n. 96580 del 18.12.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale

*B.1.c) " Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini";*

*B.8.t) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A);*

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:

- con nota prot. ric. n. 3157 del 13.01.2025 **l'ASLCN1** ha comunicato che, a seguito dell'esame della documentazione, al fine di esprimere il parere igienico sanitario, devono essere fornite le seguenti integrazioni:

- relativamente all'ambito zootecnico richiede di specificare, ai sensi della normativa vigente in materia di biosicurezza degli allevamenti suini:
  - i flussi e i percorsi seguiti dagli automezzi che entrano nella zona pulita;
  - i punti di scarico/carico dei suini;
  - la localizzazione dei silos.

In merito agli aspetti igienico-sanitari di competenza, ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla VIA.

- In data 18 febbraio 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni, formalizzate al proponente con nota prot. n. 18881 del 27.02.2025, sulla base del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 18020 del 25.02.2025.
- In data 26 marzo 2025 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito, e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, ha ritenuto di rinnovare la richiesta di integrazioni, formalizzata al proponente con nota prot. n. 28928 del 26.03.2025, in merito alle note dell'ASL CN1 pervenute in data 13.01.2025 con prot. di ric. n. 3157 e in data 25.03.2025 con prot. ric. n. 27826.
- Nella medesima riunione si è evidenziato quanto segue:
  1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  2. dal punto di vista tecnico, l'allevamento è sito in Via del Colonnello, 9 a Margarita ed è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con Provvedimento Autorizzativo Unico prot. n. 1036 del 20.03.2023 rilasciato dal SUAP di Margarita.

Il progetto consiste nella ristrutturazione di un allevamento suinicolo esistente, con parziale demolizione e ricostruzione delle stalle esistenti e modifica gestionale da allevamento a ciclo misto (riproduzione ed ingrasso) ad esclusivo ingrasso dei suini.

Al termine dei lavori di adeguamento e riorganizzazione le strutture, potenzialmente e al lordo dei vuoti sanitari e dei capi in infermeria, potranno ricevere 7.794 capi suini (di cui 4.100 suini grassi e 3.684 lattonzoli), pari ad un peso vivo complessivo di 436,212 t.

I suinetti acquistati arriveranno in azienda (al peso di circa 7 kg) e verranno stabulati nella porcilaia di accrescimento (ricovero n. 4) fino al peso di 30 kg. Quindi, verranno spostati nei capannoni adibiti per la fase di ingrasso o in altre aziende. Essi raggiungeranno il peso utile di vendita pari a 160-165 kg.

Al termine del ciclo, i suini grassi verranno conferiti al macello ed i capannoni verranno lavati, disinfettati e mantenuti vuoti, al fine di ridurre il livello degli agenti patogeni presenti e di limitarne la diffusione. Il lavaggio dei box verrà effettuato attraverso l'uso di un'idropulitrice.

Il ciclo di allevamento dei lattonzoli durerà 60 giorni, intervallati da 6 giorni di vuoto sanitario, a cui corrispondono 5,5 cicli annuali; mentre il ciclo dei suini all'ingrasso sarà di 180 giorni con un vuoto sanitario di 10 giorni per 1,7 cicli di allevamento all'anno.

Verrà attuato lo schema gestionale "tutto pieno-tutto vuoto per singolo settore".

Il Gestore applica la normativa del benessere animale destinando a ciascun lattonzolo 0,3 mq/capo, ed a ciascun suino grasso 1 mq/capo.

Tutti i ricoveri, esistenti e di nuova costruzione, saranno dotati di pavimentazione totalmente fessurata con *Vacuum System*. I liquami dalle porcilaie verranno convogliati in una vasca di

stoccaggio interrata e da qui pompata in due vasche circolari esterne. Le strutture a disposizione della ditta garantiscono una permanenza dei liquami pari a 180 giorni, rispettando i vincoli ambientali.

3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

#### **a) Emissioni in atmosfera e impatti sul clima**

A seguito della richiesta integrazioni, il proponente ha fornito una nuova stima delle emissioni effettuata con BAT-Tool plus che, per lo scenario attuale, vede un significativo incremento di quelle di protossido di azoto e una forte riduzione di quelle di metano (invariata l'ammoniaca). Rispetto ad oggi nello scenario di progetto si assisterebbe ad un andamento analogo delle emissioni, che risulterebbero inferiori riguardo l'ammoniaca e (di circa un quarto) in termini di CO<sub>2</sub>eq. A questo proposito, il proponente ritiene che la differenza tra lo stato attuale e quello post operam per quanto attiene metano e protossido di azoto sia da imputare alla futura completa evacuazione dei liquami dalle vasche sottogrigliate mediante vacuum system ed ai sistemi di copertura fissi attuati per le vasche di stoccaggio esterne.

#### **b) Impatto su suolo e delle acque sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici**

Nella documentazione di verifica e nella Comunicazione di Utilizzo Agronomico ai sensi del DPGR n° 10/R del 2007, per l'UTE di Via del Colonnello 9 sono dichiarati complessivamente 277,0219 ha di terreni (di cui 272,7043 ha in ZVN) formalmente sufficienti a smaltire l'azoto prodotto, detenuti per circa 2/3 a titolo di asservimento, che rappresenta un elemento di criticità in merito alla reale applicabilità delle BAT per la fase di spandimento, unitamente al fatto che questa risulta interamente affidata a contoterzista. Ciò anche relativamente alla possibilità di attuare misure di mitigazione degli impatti sulle diverse componenti ambientali, quali ad esempio fasce tampone o tecniche agronomiche e/o pratiche gestionali utili ad incrementare il sequestro di carbonio nei suoli.

I terreni utilizzabili per lo spandimento sono localizzati nei comuni di Beinette, Cuneo, Margarita, Mondovì, Morozzo, Pianfei, Rocca de Baldi, Piazza. Buona parte dei suddetti comuni, tra cui la stessa Margarita, è inserita nell'elenco di quelli ad elevato carico zootecnico, che è un indicatore del rapporto tra il peso vivo degli animali allevati e la superficie agricola nonché uno dei fattori di rischio di contaminazione delle risorse idriche; inoltre è inserita nell'elenco dei Comuni ricompresi nella macroarea ZVN "Cuneese" che superano la soglia dei 120 kg di azoto zootecnico ad ettaro ai sensi della D.D. 30 dicembre 2022, n. 1094 della Regione Piemonte.

Oltre a ciò, si prende atto del fatto che l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, stante il fabbisogno di azoto delle colture presenti sui terreni oggetto di spandimento e l'efficienza dichiarata nel PUA presentato nel 2021 (pari al 70%), non determinerà surplus di azoto al campo. Tuttavia, si rileva come queste, per tre quarti costituite da mais (molto esigente in termini di fabbisogno), insistano su suoli caratterizzati da una bassa capacità di protezione degli acquiferi, in particolare nella zona compresa tra i comuni di Cuneo, Margarita, Morozzo e Castelletto Stura, all'interno della quale ricade la gran parte dei mappali in disponibilità del proponente.

#### **c) Consumo idrico**

L'acqua utilizzata nell'installazione viene prelevata dall'acquedotto e da un pozzo aziendale, autorizzato con volumetria concessa ampiamente sufficiente a coprire il fabbisogno idrico stimato a progetto pari a circa 17.000 m<sup>3</sup>/anno.

#### **d) Consumo energetico**

Facendo riferimento all'anno 2021, il consumo elettrico dichiarato dal proponente per la situazione attuale è stato pari a circa 73.313 kWh/anno, mentre nella relazione tecnica di progetto si ipotizza un consumo elettrico annuale pari a 120 MWh.

Si prevede la realizzazione di due impianti fotovoltaici posizionati sulla copertura dei capannoni di allevamento C e D, rispettivamente di 94,6 kW e di 199,5 kW di potenza nominale. Presumendo che l'unità di misura indicata in relazione (kWh) sia un refuso, considerando che, la produzione

media annua di energia di un impianto fotovoltaico in Piemonte può oscillare tra i 1.000 e i 1.100 kWh per kWp installato (GSE, 2022), la producibilità attesa degli impianti fotovoltaici risulterebbe dell'ordine di grandezza di almeno 300 MWh, ampiamente sufficiente per coprire il fabbisogno energetico stimato.

Inoltre a seguito della richiesta integrazioni il proponente ha comunicato di avere già presentato una richiesta di PAS per la realizzazione, su un terreno di proprietà, di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 997,5 kW. Alla luce dei più recenti fattori emissivi per la produzione di energia elettrica da fonte fossile, pari a circa 400 g CO<sub>2</sub>/kWh (Ispra, 2022), si può stimare che la producibilità ipotizzabile della potenza complessivamente installata, considerando anche quella prevista sulla copertura dei capannoni C e D, costituisca una importante mitigazione delle emissioni climalteranti determinate dall'allevamento in parola.

- Con nota prot. 30615 del 01.04.2025, si è provveduto ad inoltrare all'ASLCN1 la documentazione integrativa relativa agli aspetti igienico sanitari, depositata dal proponente in data 28.03.2025 con prot. ric. n. 29829, stabilendo il termine di 15 giorni per far pervenire il parere definitivo di competenza. Nei termini stabiliti, non risulta prevenuto alcun ulteriore parere o contributo.

#### **Considerato che:**

- a) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) l'allevamento attualmente autorizzato per le scrofe viene dismesso e sostituito con l'incremento dei posti destinati ai lattonzoli ed ai suini all'ingrasso;
- c) l'incremento dei posti potenziali complessivi è inferiore al 10% (da 7.133 a 7.794);
- d) il peso vivo allevato viene ridotto dell'11,3% (da 491 t a 435,312 t);
- e) si rileva una lieve riduzione della produzione di effluenti zootecnici (da 16.730 mc a 16.140 mc);
- f) le acque meteoriche captate dalle strutture di stoccaggio verranno azzerate in quanto tutte le vasche saranno provviste di sistemi di copertura fissa;
- g) l'aumento della produzione di azoto al campo è inferiore al 4% (da 42.411 Kg a 43.947 Kg);
- h) a progetto ultimato, tutte le strutture di stabulazione, stoccaggio e spandimento dei reflui zootecnici saranno in linea alle MTD;
- i) il Gestore dispone dei terreni che consentono di conseguire, ogni anno, il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici;
- j) si prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici e di altre misure finalizzate a ridurre l'impronta di carbonio dell'allevamento in parola (per esempio l'elettrificazione del sistema di riscaldamento dei capannoni), nonché della prevista riduzione delle emissioni di ammoniaca in post operam.

In data 26 marzo 2025, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 18020 del 25.02.2025 e prot. ric. n. 29544 del 27.03.2025, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alle note prot. ric. n. 28545 del 17.01.2025 e prot. ric. n. 5018 del 26.03.2025, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Opere Pubbliche e Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo e Saluzzo formalizzato con le note prot. ric. n. 10668 del 03.02.2025 e tenuto conto dei pareri dell'ASLCN1 (nota prot. ric. n. 3157 del 13.01.2025 e n. 27826 del 25.03.2025), **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Emissioni in atmosfera e impatti sul clima; b. Impatto su suolo e delle acque

*sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici; c. Consumo idrico e d. Consumo energetico".*

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

**Vista** la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

**Vista** la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## **DISPONE**

**1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 18.12.2024 con prot. di ric. n. 96257, da parte del legale rappresentante della Società Agricola Garavagno s.s. con sede legale in c.so Dante n. 47 a Cuneo, per le motivazioni precedentemente citate;

**2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'Istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:

- a) il proponente dovrà intervenire sui dati caricati nella Comunicazione ai sensi del Regolamento 10/R del 2007, in modo da risolvere le anomalie segnalate nella sezione "Terreni - Controlli", come riportato nel parere espresso dall'Ufficio AIA provinciale al quale si rimanda.
- b) Con riguardo al prevedibile incremento di traffico di mezzi pesanti, come esplicitato nel parere espresso dal Settore Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo Saluzzo, il proponente dovrà eseguire una valutazione puntuale delle ricadute sulla viabilità provinciale/comunale e prevederne

possibili mitigazioni, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale di Margarita e con l'Ufficio provinciale stesso.

**3. di stabilire per il proponente, l'obbligo di ottemperare** al rispetto della seguente **condizione ambientale** finalizzata all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Verifica di ottemperanza**), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti, come di seguito indicato:

a) Dovrà essere predisposto uno **studio di fattibilità** (con indicazione delle superfici e mappali effettivamente interessati, del tipo di coltura, ecc.), corredato da una proposta di rendicontazione, relativo all'applicazione delle tecniche agronomiche finalizzate ad incrementare il sequestro di carbonio nel suolo sui terreni in conduzione (colture di copertura, lavorazioni minime) come ulteriore misura di mitigazione delle emissioni climalteranti determinate dall'allevamento. **Tale elaborato dovrà essere trasmesso ad ARPA entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento.**

#### **STABILISCE**

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORI:**  
Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

§